

(N. 9-B e 218-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1955 (V. Stampato N. 9)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1955 (V. Stampato N. 52-B)

Disegno di legge d'iniziativa del Deputato DAL CANTON Maria Pia

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 (V. Stampato N. 52)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1955 (V. Stampato N. 218)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1955 (V. Stampato N. 52-B)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1955

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti,
e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre non conosciuto e un nome ed un cognome per la madre non conosciuta ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il genitore non conosciuto ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre non conosciuto ed un nome ed un cognome per la madre non conosciuta ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bam-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

Art. 1.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Art. 2.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 3.

Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

bino un nome per il padre non conosciuto e un nome ed un cognome per la madre non conosciuta ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

« L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-bis:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73,

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.

75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 8.

Coloro che, precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, risultano dai registri dello stato civile come figli di genitori non conosciuti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono, con ricorso, chiedere al tribunale, nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, che, con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, sia ordinato all'ufficiale dello stato civile di imporre ad essi, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre non conosciuto ed un nome ed un cognome per la madre non conosciuta.

Se si tratti di figli riconosciuti dalla sola madre, il tribunale ordinerà all'ufficiale dello stato civile di imporre per il padre non conosciuto lo stesso cognome della madre.

In caso di incapacità ad agire dell'interessato, il ricorso potrà essere presentato dal suo legale rappresentante.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmettere, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio e negli stati di famiglia concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la pa-

ternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi commi ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 12.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il quarto, quinto e sesto comma del precedente articolo 8.

Art. 13.

La filiazione illegittima non è di ostacolo all'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili.